



Bruxelles, 12/10/2006

2005/4347  
C(2006) 4598

Signor Ministro,

Vorrei richiamare nuovamente la Sua attenzione sul caso 2005/4347, facendo seguito alla lettera di costituzione in mora inviata il 18 ottobre 2005 (SG(2005)D/205648), relativo agli effetti sull'ambiente causati dalla gestione delle risorse idriche del Lago d'Idro.

Normativa Comunitaria

L'obiettivo della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ("direttiva Habitat") è di contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il trattato.

L'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE prevede la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000.

L'articolo 4 della direttiva stabilisce le fasi della procedura seguita per identificare tale rete: in primo luogo, gli Stati membri propongono un elenco di siti di importanza comunitaria (i siti diventano SICp - Siti di importanza comunitaria proposti); in secondo luogo, la Commissione adotta un elenco comunitario dei siti di importanza comunitaria (SIC) sulla base di dette proposte; in terzo luogo, i SIC sono classificati dagli Stati membri come Zone speciali di conservazione.

L'articolo 6 prevede talune misure di salvaguardia per le zone speciali di conservazione. Inoltre, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, non appena un sito è iscritto nell'elenco di SIC adottato dalla Commissione esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6.

L'articolo 6, paragrafo 2, recita: *Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state*

S.E. On. Massimo D'ALEMA  
Ministro degli Affari esteri  
P.le della Farnesina, 1  
I - 00194 ROMA

designata, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

L'articolo 6, paragrafo 3, recita: *Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.*

L'articolo 6, paragrafo 4, recita: *Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.*

*Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.*

Come disposto dalla Corte di giustizia (sentenza in causa C-127/02) la prima frase dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat deve essere interpretata nel senso che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito deve essere oggetto di una opportuna valutazione delle implicazioni che esso ha per il sito, in considerazione degli obiettivi di conservazione dello stesso, se non si può escludere, sulla base di informazioni obiettive, la possibilità che esso abbia incidenze significative sul sito in questione, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti. Quando un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito rischia di compromettere gli obiettivi di conservazione dello stesso, si deve ritenere che esso possa pregiudicare significativamente tale sito. La valutazione di tale rischio deve essere effettuata in particolare alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da detto piano o progetto. Un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell'approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un piano o progetto solo se hanno acquisito la certezza che esso è privo di effetti pregiudizievoli per l'integrità di detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti.

La Corte di giustizia ha inoltre statuito (sentenza in causa C-117/03) che le misure di salvaguardia previste all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE, si impongono soltanto in relazione ai siti che sono iscritti, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, di detta direttiva, nell'elenco di quelli selezionati come siti di importanza comunitaria adottato dalla Commissione delle Comunità europee secondo la

procedura prevista dall'articolo 21 della direttiva. Inoltre, per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla Commissione, e segnatamente i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, gli Stati membri sono tenuti, in forza della direttiva 92/43, ad adottare misure di salvaguardia idonee, con riguardo all'obiettivo di conservazione contemplato da quest'ultima, a salvaguardare il pertinente interesse ecologico rivestito dai detti siti a livello nazionale. Nella sentenza del 14 settembre 2006 (causa C-244/05), la Corte ha chiarito che questo regime di protezione implica che gli Stati membri non possono autorizzare interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche dei siti quali definiti in base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) della direttiva (il grado di rappresentatività del tipo di habitat, la sua superficie, la sua struttura e le sue funzioni, la dimensione e la densità della popolazione della specie presente sul sito, gli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione, il grado di isolamento della popolazione presente sul sito e il valore del sito per la conservazione del tipo di habitat e della specie in questione). Questo caso si verifica segnatamente quando un intervento comporta il rischio di ridurre in modo significativo la superficie di un sito, o di portare alla scomparsa di specie prioritarie presenti sul sito o, infine, di avere come risultato la distruzione del sito o la distruzione delle sue caratteristiche rappresentative.

Anche se queste sentenze sono state formulate rispettivamente il 13 gennaio 2005 ed il 14 settembre 2006, la Commissione desidera sottolineare che da diversi anni essa ha richiamato l'attenzione degli Stati membri, incluse le autorità italiane, sulla necessità di adottare le misure di salvaguardia relative ai SIC proposti. Proprio per questa ragione le misure nazionali di trasposizione della direttiva 92/43/CEE attualmente vigenti in Italia includono l'obbligo di applicare le procedure di cui all'articolo 6, paragrafi 2-4, della direttiva, ai siti proposti.

### Fatti

Nel quadro della procedura di reclamo n. 2005/4347, la Commissione è stata informata del fatto che la gestione delle risorse idriche del lago Idro, causa di frequenti variazioni nel livello del lago, comporta effetti negativi sul SIC IT 3120055 "Lago d'Idro", situato sulla sponda settentrionale del lago nella provincia di Trento, classificato come SIC dal 22 dicembre 2003. Questo SIC ospita l'habitat prioritario 91E0\* Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*).

Con lettera del 4 maggio 2005 (D(2005)8417) la Commissione ha chiesto alle autorità italiane alcune informazioni concernenti le misure adottate a norma della direttiva 92/43/CEE in relazione alla derivazione delle acque dal lago Idro, sottolineando che tale operazione finalizzata ad attività agricole o produttive rientra nel significato di "piano o progetto" di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (sentenza del 7 settembre 2004, *Waddenzee*, causa C-127/02).

Poiché l'Italia non ha risposto alla missiva della Commissione del 4 maggio 2005 entro il termine previsto (due mesi), con lettera del 15 luglio 2005 (D (2005) 14003), la Commissione ha inviato un sollecito e chiesto alle autorità italiane di rispondere entro un mese. Data la persistente assenza di risposte da parte dell'Italia, con lettera di costituzione in mora (SG (2005) D/205648) del 18 ottobre 2005, la Commissione ha sostenuto che vi era stata una violazione dell'articolo 10 del trattato CE da parte dell'Italia e chiesto a questa di presentare entro un mese eventuali osservazioni in proposito.

Con lettera dell'8 dicembre 2005 della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE, recante in allegato una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 dicembre 2005, le autorità italiane hanno infine risposto alla richiesta della Commissione del 4 maggio 2005, mettendo così fine all'infrazione dell'articolo 10 del trattato CE.

Queste, in sintesi, le informazioni trasmesse. Fin dal 1933 il lago Idro è oggetto di regolazione idrica per la produzione di energia. Il contratto di concessione, stipulato in base ad una legge del 1933, è stato ripetutamente rinnovato. Dal 2001, le competenze nel settore della gestione delle risorse idriche sono state trasferite dallo Stato alle regioni. Da allora, in attesa che venisse terminata l'elaborazione del contratto per il rinnovo della concessione da parte della regione, la regolazione delle acque è stata affidata ad un commissario straordinario. La nuova procedura di rilascio della concessione è in corso. Le domande di derivazione delle acque sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del 16 giugno 2004 e sono attualmente all'esame dei servizi di tale regione. Le autorità riconoscono che dette domande di derivazione delle acque a fini di irrigazione e di produzione di elettricità contrastano con le esigenze di alcuni comuni rivieraschi (ad esempio per finalità turistiche). Inoltre, l'utilizzazione dell'acqua è limitata dai vincoli creati dalla diga, che presenta gravi rischi a livello di sicurezza.

I continui cambiamenti nel livello dell'acqua hanno avuto effetti sul SIC IT 3120065 "Lago d'Idro", a causa soprattutto del degrado dei canneti. Si è perciò proceduto allo scavo di una superficie pari a circa 1,5 ettari, al fine di ricostituire la zona umida degradata. Questo intervento è stato in parte finanziato con fondi di un progetto LIFE.

In conclusione, le autorità italiane hanno sottolineato che l'utilizzazione delle acque del lago d'Idro e gli effetti sull'ambiente sono in parte dovuti ad un processo iniziato ben prima della designazione del SIC. A quanto risulta si stanno studiando soluzioni a lungo termine. Le autorità italiane affermano che le nuove infrastrutture di regolazione, comprese le iniziative previste per la riparazione della diga, saranno oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

La risposta inviata dalle autorità italiane in data 8 dicembre 2005 non ha chiarito a sufficienza due aspetti: 1) se il rinnovo della concessione di derivazione delle risorse idriche, che secondo le autorità italiane era in corso da parte della regione Lombardia, è stato valutato con riguardo agli effetti sul patrimonio naturale del SIC, e 2) qual è la situazione attuale di conservazione del SIC. Con lettera del 29 maggio 2006 (D (2006) 10199), la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni in merito a questi due aspetti. La Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UR ha inviato il 7 settembre 2006 una lettera, recante in allegato una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 luglio 2006, con cui venivano trasmesse tali ulteriori informazioni. In questa risposta, le autorità italiane confermano quanto già dichiarato nella lettera dell'8 dicembre 2005 riguardo al fatto che le nuove infrastrutture di regolazione delle acque saranno sottoposte ad una valutazione a norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE. Tuttavia, la risposta non fa alcun riferimento al punto oggetto della richiesta di ulteriori informazioni da parte della Commissione del 29 maggio 2006 e cioè se l'attuale contratto di concessione della regione, basato sulle richieste pubblicate nel 2004, è stato valutato conformemente alla direttiva 92/43/CEE. Se ne deve pertanto concludere che l'attuale rinnovo della concessione non è stato oggetto di una valutazione concernente le implicazioni per il patrimonio del SIC, in contrasto con il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE. Occorre sottolineare che un contratto di concessione basato su richieste presentate nel 2004 comporta la piena

applicazione dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, in quanto dal 22 dicembre 2003 il sito è classificato come SIC.

Quanto alla seconda domanda posta dalla Commissione, cioè la situazione di conservazione del SIC, dalla risposta pervenuta risulta che, in particolare nei mesi di aprile e giugno 2006, le variazioni del livello dell'acqua (fino a 2 metri) hanno influito sulle specie la cui nidificazione e sosta dipendono dal livello idrico. Se ne deve concludere che le variazioni nel livello dell'acqua, per le quali il ministero italiano conferma che sono una conseguenza di attività umane, influiscono sul patrimonio naturale del SIC. Ciò costituisce un'ulteriore conferma del fatto che il rinnovo della concessione successivamente al 2004 doveva essere oggetto di una valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, in vista dell'eventuale applicazione delle condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva. La situazione attuale è inoltre suscettibile di portare al degrado di tale patrimonio, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva.

### Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda le attività di regolazione delle risorse idriche del lago Idro, che comportano effetti negativi sul patrimonio naturale del SIC IT 3120065 "Lago d'Idro", non avendo subordinato il rinnovo della concessione di derivazione delle risorse idriche ad una valutazione delle implicazioni su detto SIC, come previsto all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, non avendo di conseguenza applicato le condizioni stabilite all'articolo 6, paragrafo 4, e non avendo adottato, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, le misure necessarie per evitare il deterioramento di habitat naturali e di habitat di specie nonché la perturbazione di specie per le quali il sito è stato designato, l'Italia abbia violato gli obblighi che ad essa incombono a norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

Conformemente all'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione invita il Suo governo a trasmettere eventuali osservazioni su quanto sopra entro due mesi dal ricevimento della presente lettera di costituzione in mora complementare.

Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle osservazioni entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione



CERTIFICATO CONFORME ALLA DECISIONE  
PRESA DALLA COMMISSIONE  
Per la Segreteria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU  
Direttore della cancelleria